



COMUNE DI MALGRATE
PROVINCIA DI LECCO

IL SINDACO

ORDINANZA N. 16 del 25.02.2010
Provvedimento temporaneo a carattere preventivo di fermo totale
della circolazione veicolare nella giornata di
domenica 28 febbraio 2010
per il contenimento dell'inquinamento atmosferico

IL SINDACO

Considerato che il Comune di Malgrate, è confinante con i Comuni di Lecco e di Valmadrera entrambi soggetti a frequenti episodi di inquinamento dell'aria, derivanti dalle polveri sottili (PM10), specie durante la stagione invernale, come confermato dai dati storici degli ultimi anni;

Vista la situazione di emergenza, così come segnalato dalle capannine di rilevamento della qualità dell'aria, di entrambi i comuni vicini che hanno registrato numerosi giorni di superamento del limite di legge per le polveri sottili;

Considerato l'appello lanciato dall'ANCI che ha promosso lo stop alla circolazione delle auto per la giornata di domenica 28 febbraio 2010 in gran parte della pianura padana;

Considerato opportuno aderire a questa giornata di blocco delle auto pur manifestando dubbi sulla piena efficacia di azioni troppo sporadiche e occasionali;

Ritenuto quindi di adottare provvedimenti urgenti per la riduzione e il contenimento di questo episodio acuto e diffuso di inquinamento, intervenendo, anche nel territorio di Malgrate, sulle principali cause che lo determinano in concomitanza con il perdurare di situazioni atmosferiche sfavorevoli, anche con lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza alle problematiche ambientali e di promuovere l'uso di mezzi alternativi all'automobile;

Visto il decreto ministeriale del 21 aprile 1999, n. 163 e s.m.i. "*Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari, in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione*" ove all'articolo 1, comma 2, si prevede che i Sindaci dei Comuni appartenenti agli agglomerati e alle zone di cui agli articoli 7 e 8 del d.lgs. n. 351/99, in cui sussiste il superamento o il rischio di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme indicate dalla vigente normativa, adottano, sulla base dei piani e dei programmi di cui ai medesimi articoli, le misure di limitazione della circolazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 285/92, fermi restando i poteri attribuiti al Sindaco da altre disposizioni del decreto legislativo n. 285/92 e i poteri previsti dall'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall'articolo 54, comma 2, della legge 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 7 del Codice della Strada, approvato con d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, che dà facoltà ai Comuni, con ordinanza del Sindaco, di limitare la circolazione dei veicoli sulle strade comunali di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;



Visto l'articolo 50 della legge 18 agosto 2000 n. 267 che dà il potere al Sindaco di emettere ordinanze;

Vista la legge regionale n. 24 del 11 dicembre 2006 recante "*Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera e tutela della salute e dell'ambiente*" in attuazione della direttiva quadro 96/62/CE del 27 settembre 1996 (Valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente), e delle direttive derivate 1999/30/CE del 22 aprile 1999 (Valori limite di qualità dell'aria ambiente per biossido di zolfo, biossido di azoto, particelle di piombo), 2000/69/CE del 16 novembre 2000 (Valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente) e 2002/3/CE del 12 febbraio 2002 (Ozono nell'aria), in applicazione delle norme statali di recepimento e prendendo a riferimento il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (Norme in materia ambientale);

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale della Lombardia n. 8/5290 del 2 agosto 2007 "*Suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati per l'attuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria e ottimizzazione della rete di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico (L.R. 24/2006, artt. 2, c. 2 e 30, c. 2) - Rettifica delle dd.g.r. n. 6501/2001 e n. 11485/2002*", con la quale viene aggiornata la suddivisione del territorio regionale in zone come precedentemente definito nelle sopraccitate delibere;

ORDINA

1. Il fermo totale della circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori non adibiti a servizio pubblico nella giornata di **domenica 28 febbraio 2010, dalle ore 9 alle 18.**
2. Sono esclusi dal fermo:
 - a) gli autoveicoli a trazione unicamente elettrica e a trazione elettrica alternativa o complementare (detti ibridi e bimodali);
 - b) gli autoveicoli con motore ad accensione comandata alimentati a carburanti gassosi (metano, g.p.l.).
3. Il divieto di circolazione non si applica:
 - a) ai veicoli, ai motoveicoli e ai ciclomotori delle Forze di Polizia, delle FF.AA., dei Vigili del Fuoco e dei corpi e servizi di Polizia locale e provinciale;
 - b) ai veicoli di pronto soccorso;
 - c) ai mezzi di trasporto pubblico;
 - d) ai taxi e ai veicoli di noleggio con conducente;
 - e) ai veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, muniti del relativo contrassegno, con il portatore di handicap a bordo;
 - f) alle autovetture targate CD e CC;



- g) ai veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultano individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro come gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (es.: luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione farmaci e pasti per i servizi di mensa, distribuzione di merci alimentari deperibili presso negozi e centri commerciali);
- h) ai veicoli adibiti al trasporto di effetti postali e valori;
- i) ai veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari e assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- j) ai veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia) in grado di esibire relativa certificazione medica;
- k) ai veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
- l) ai veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- m) ai mezzi dei commercianti ambulanti limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa giornaliera;
- n) ai veicoli degli operatori dell'informazione compresi gli edicolanti con certificazione del datore di lavoro o muniti del tesserino di riconoscimento;
- o) ai veicoli utilizzati dalle Società sportive o dai singoli iscritti aderenti alle Società stesse, appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o ad altre Federazioni ufficialmente riconosciute, per lo svolgimento di manifestazioni già programmate, previo rilascio di attestazione di partecipazione da parte delle medesime Società sportive;
- p) ai veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;
- q) ai veicoli con targa estera.

4. Non è prevista la facoltà di avvalersi di autocertificazioni, fatto salvo il caso del datore di lavoro di cui al punto 3., lettera k), per se medesimo.

EVIDENZIA

1. che il divieto di circolazione si applica a tutte le strade comunali di Magrate;



COMUNE DI MALGRATE
PROVINCIA DI LECCO

IL SINDACO

2. che fermo restando quanto previsto al punto 1, sono percorribili senza limitazioni: la S.R.639 (via Provinciale) ed S.R. 583 (V.le Italia -Via Volta- P.za Garibaldi -Via Parini e Via Roma in Località Porto).

DEMANDA

- alla Polizia locale, ai funzionari ufficiali e agenti di cui all'articolo 12 del d.lgs. 285/92 (Codice della Strada), di vigilare sull'osservanza ed esecuzione della presente ordinanza

AVVERTE

- che l'inosservanza alle prescrizioni previste dalla presente ordinanza è punita ai sensi di legge ed in particolare ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. b, e comma 13, del Nuovo Codice della Strada in relazione alla Legge Regionale 24/2006;
- che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale, o, in alternativa, è possibile esperire ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

INVITA

- la cittadinanza, richiamato lo spirito dell'iniziativa, a utilizzare mezzi alternativi ai veicoli motorizzati, preferendo l'uso di mezzi pubblici e in particolare la bicicletta per gli spostamenti urbani.

DISPONE

- la trasmissione della presente Ordinanza al Signor Prefetto della Provincia di Lecco, al Signor Questore, ai Comandi provinciali delle Forze dell'Ordine, al Presidente della Provincia di Lecco, all'A.R.P.A., all'A.N.A.S. e al Presidente della Regione Lombardia;
- l'automatica revoca della presente ordinanza qualora in caso di forza maggiore dovesse essere disposta dall'autorità competente la chiusura al traffico della SS 36

Malgrate, 25 febbraio 2010

IL SINDACO
f.to Giovanni Codega